

Comune di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI LIVORNO

20 FEB. 2009

GIUNTA DEL 18/02/2009

PROT. N. 52
IMM. ESEC.

ARCHIVIO GI NERA

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMIN.DI
CUI ALL'ART. 3 CO. 56 DELLA L. 24/12/2007 N. 244. MODIF. DEL. G.C. N.
306/2008. APPROVAZIONE

L'anno duemilanove, il giorno DICIOOTTO del mese di FEBBRAIO alle
ore 9,40 nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
1 - COSIMI Alessandro	- Sindaco		X
2 - ATTURIO Alessandra	- V. Sindaco	X	
3 - SANTINI Piero	- Assessore	X	
4 - RONCAGLIA Carla	- Assessore	X	
5 - BALDI Alfio	- Assessore	X	
6 - COLOMBINI Giovanna	- Assessore		X
7 - GUANTINI Massimo	- Assessore		X
8 - NEBBIAI Valter	- Assessore	X	
9 - PICCHI Bruno	- Assessore	X	
10 - LESSI Maria Pia	- Assessore	X	
11 - BERNARDO Paola	- Assessore	X	
12 - CHIRCHIETTI Emiliano	- Assessore	X	
		9	3

Presiede l'adunanza la Vice Sindaco Dott.ssa Alessandra ATTURIO

Assiste il Segretario Generale Dott. Antonio SALONIA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

- OMISSIS -

Cod. Uff. 2-000

Data 18 FEB. 2009

n.° 52

Oggetto: Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione di cui all'art. 3 comma 56 della Legge 24 dicembre 2007, n 244. Modifica delibera G.C. n.° 306 del 9/9/2008. Approvazione

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiarata immediatamente eseguibile

Premesso che l'articolo 3 comma 56 della Legge 24 dicembre 2007, n 244 (finanziaria 2008), come modificato dal D.L. n.° 112 del 25/6/2008, convertito in legge, dall'art. 1 comma 1 legge 6 agosto 2008 n. 133, ha previsto che gli Enti Locali devono fissare, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed all'interno del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;

Visto l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007 n.° 244, nonché, da ultimo, dal D.L. n.° 112 del 25/6/2008, convertito in legge, dall'art. 1 comma 1 legge 6 agosto 2008 n. 133;

Visto l'art. 110 comma 6 del d. lgs. 18 agosto 2000 n.° 267;

Visto l'art. 59 "Collaborazioni esterne" dello Statuto comunale e la disciplina delle procedure contrattuali, approvata con la deliberazione G.C. n.° 174 del 14/5/2002, con particolare riferimento all'art. 14. prestazioni d'opera intellettuale;

Vista la circolare n.° 2 del 11/3/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di collaborazioni esterne, secondo le disposizioni di cui alla L. n. 244 del 24/12/2007;

vista la precedente deliberazione G.C. n.° 306 del 9/9/2008, con la quale è stata approvata la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione di cui all'art. 3 comma 56 della Legge 24 dicembre 2007, n 244;

vista la nota prot. n.° 74230 del 15/9/2008, con la quale il Dirigente Staff Personale, Organizzazione, Programmazione e Controllo Dr. M. Donati ha trasmesso la suddetta disciplina alla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Toscana, ai sensi dell'articolo 3 comma 57 della Legge 24 dicembre 2007, n 244;

vista la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Toscana n.° 122/08, nella quale sono riportati, in allegato, gli esiti della verifica effettuata sulla congruità e completezza della disciplina approvata con al deliberazione G.C. n.° 306 del 9/9/2008;

tenuto conto che la Corte dei Conti ha rilevato quanto segue:

"Eventuali fattispecie di esclusione dal ricorso alle procedure comparative: Le regole generali prevedono che gli enti, nell'avvalersi di soggetti esterni adottino, apposite procedure comparative per la scelta dei medesimi nel rispetto dei principi di buon andamento ed

imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo. Pertanto, una delle ipotesi di procedura semplificata e l'istituzione di liste di accreditamento contenute nel regolamento contrastano con i principi generali stabiliti dalla legge".

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al testo della disciplina in oggetto, al fine di rispettare quanto previsto dalla normativa di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti con la deliberazione n.° 122/08, con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 13

ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, di cui all'allegato n. 1, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l'immediata esecutività

DELIBERA

1. di modificare, per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate, la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 110 comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.° 267, approvato con delibera G.C. n. 306 del 9/9/2008, riapprovando l'intero testo come risulta dall'allegato 2, parte integrante del presente atto.

2. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Allegato n. 1, parte integrante della Delibera di Ge n.° 52 del
18 FEB 2009


Oggetto Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione di cui all'art. 3 comma 56 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Modifica delibera G.C. n. 306 del 9/9/2008. Approvazione

PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione



Il Responsabile del Procedimento
(timbro e firma)

Livorno, li 12/02/09

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- si esprime non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
si esprime parere favorevole
si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione

Il Direttore di Ragioneria
(timbro e firma)

Livorno, li 18/2/2009

Allegato 2 parte integrante delibera G.C. n.° 52 del 18 FEB. 2009



Comune di Livorno

**DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 110 COMMA 6 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267**

INDICE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA, AMBITO APPLICATIVO.....	1
ART. 2 – RICORSO AI COLLABORATORI ESTERNI.....	2
ART. 3 – ATTESTAZIONE FINANZIARIA	2
ART. 4 – PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI.....	3
ART. 5 – ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE INTERNE....	4
ART. 6 – SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE.....	4
ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROCEDURE COMPARATIVE.....	5
ART. 8– PROCEDURA SEMPLIFICATA.....	6
ART. 9 – UTILIZZO DELLA BANCA DATI ESPERTI.....	6
ART. 10 – CONTRATTO DI INCARICO.....	7
ART. 11 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO - PROROGA	7
ART. 12 –CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.....	8
ART. 13 – PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INCARICHI E TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE DEI CONTI.....	9



[Handwritten signature]

**DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 110 COMMA 6 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267**

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. La presente disciplina definisce i limiti, i criteri, e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 110, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito: incarichi).
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Gli incarichi di lavoro autonomo consistenti in un prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 del codice civile, si articolano nel seguente modo:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relativamente a determinate materie e la presentazione dei relativi risultati e soluzioni, sulla base di una preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.
4. Per quanto riguarda gli incarichi previsti e regolamentati da specifiche disposizioni di legge, la presente disciplina trova applicazione limitatamente alle parti che non sono espressamente indicate nell'ambito delle leggi di riferimento;
5. La presente disciplina non si applica alle seguenti fattispecie:
 - a) incarichi professionali attinenti i servizi di architettura e di ingegneria in quanto disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, anche ricadenti nell'ambito della materia urbanistica;
 - b) appalti e alle esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
 - c) incarichi relativi a componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - d) incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione.



Art. 2

Ricorso ai collaboratori esterni

1. Gli incarichi di collaborazione e consulenza sono conferiti dai Dirigenti degli Uffici e dei Servizi che intendono avvalersene nell'ambito delle strutture organizzative da loro dirette e delle materie di propria competenza o dai Responsabili degli Uffici con propria capacità di spesa, i quali possono ricorrervi, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nell'ambito del programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nell'ambito del limite massimo della spesa annua fissato nel bilancio preventivo.

Art. 3

Attestazione finanziaria

1. Gli incarichi individuati dai Dirigenti o dai Responsabili competenti sono attribuiti nel rispetto del limite del tetto di spesa di cui all'art. 2, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie quantificate nel bilancio di previsione e nel rispetto degli obiettivi definiti dal piano esecutivo di gestione e in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Dirigenti o i Responsabili competenti inseriscono, nell'atto dispositivo di attribuzione di incarichi esterni, l'attestazione del rispetto del tetto di spesa relativo agli incarichi di propria competenza.
3. L'Unità Organizzativa Servizi Finanziari e Acquisti verifica il rispetto del tetto complessivo di spesa di cui all'art. 2, contestualmente all'integrazione degli atti di attribuzione di incarichi esterni, adottati dai Dirigenti o dai Responsabili competenti, con il visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria ai fini dell'esecutività dell'atto.
4. Nel caso di incarichi divenuti indispensabili, che, per sopravvenute esigenze, non erano stati considerati nel tetto di spesa di cui all'art. 2, il Dirigente o il Responsabile competente inoltra apposito rapporto per l'integrazione del tetto di spesa nell'ambito delle previsioni del bilancio preventivo.
5. L'inosservanza di quanto stabilito nei punti precedenti, determina la restituzione degli atti da parte del Dirigente dei Servizi finanziari, che non procederà all'apposizione del visto, fino a quando non saranno espletate tutte le procedure sopra riportate.



Art. 4

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Gli incarichi possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
 - b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività o progetti specifici e determinati;
 - c) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni per le quali sono richieste la laurea magistrale o titolo equivalente, ed eventualmente anche particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi;
 - e) la specializzazione universitaria può essere dedotta anche dal possesso di una laurea triennale accompagnata da percorsi universitari di specializzazione completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti;
 - f) si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - g) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - h) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - i) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 6, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.



Art. 5

Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse interne

1. Allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'ente, il Dirigente o il Responsabile competente effettua un'approfondita indagine, sulla base dei requisiti professionali richiesti e degli altri elementi caratteristici dell'incarico da attribuire, prima nell'ambito degli Uffici e Servizi di propria diretta competenza e successivamente nell'ambito degli altri Uffici e Servizi comunali.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo a seguito dell'esito negativo della verifica di cui al comma 1, accertata dal Dirigente o dal Responsabile competente.
3. Al fine di agevolare la procedura di accertamento disciplinata al commi 1, l'ente può organizzare una banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti, ai fini di un possibile utilizzo per finalità istituzionali, in luogo dell'affidamento di incarichi di lavoro autonomo.

Art. 6

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni. Per collaborazioni riguardanti attività e progetti di particolare complessità, il Dirigente o il Responsabile competente può prevedere colloqui, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alla finalità della collaborazione.
2. Il Dirigente o il Responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
 - a) i contenuti e la durata della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in allegato all'avviso;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;



- d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;
- e) il giorno dell'eventuale colloquio e/o delle prove specifiche;
- f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio e/o delle prove specifiche;
- g) termini e modalità per la presentazione di eventuali progetti e proposte in relazione al contenuto e alla finalità della collaborazione;
- h) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- i) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- j) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

Art. 7

Criteri di valutazione per le procedure comparative

1. Il Dirigente o il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione dei curricula, il Dirigente o il Responsabile competente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta da Dirigenti e/o funzionari, nominata con proprio atto e dallo stesso presieduta.
3. Nel caso in cui la selezione si svolga per titoli e colloquio, vengono valutati preventivamente i titoli. Al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione.
4. All'esito della valutazione dei curricula e delle altre prove, ove richieste, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Dirigente o del responsabile competente.
5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.



Art. 8
Procedura semplificata

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 6, il Dirigente o il Responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di comparazione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) qualora, in circostanze imprevedibili ed eccezionali, i tempi derivanti dall'utilizzo della procedura ordinaria di cui all'art. 6 comportino un concreto ed evidente rischio per la realizzazione dell'attività discendente dall'incarico nei tempi e secondo le scadenze previste dai programmi e progetti approvati o determinate da specifiche disposizioni di legge o programmi di finanziamento statale o comunitario, non imputabile ad inerzia da parte dei soggetti competenti;
 - b) per collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una prestazione episodica, e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa inferiore a 5000 euro, (tra cui, a titolo esemplificativo, partecipazione a convegni e seminari, docenze per un numero limitato di ore, traduzione di pubblicazioni e simili, rilevazioni statistiche).
2. Nei casi di cui al comma 1, il Dirigente o il Responsabile competente deve adeguatamente motivare la scelta della modalità di affidamento dell'incarico, sulla base delle relative casistiche sopra indicate, dando atto di aver comunque rispettato i criteri di cui agli artt. 3 e 4.

Art. 9
Utilizzo della banca dati esperti

1. L'ente può istituire una o più banche dati di esperti esterni, con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le banche dati sono aggiornate ogni qualvolta è necessario attribuire un incarico nell'ambito dello specifico settore di attività, attraverso la pubblicazione di apposito avviso pubblico.
2. Qualora il Dirigente o il Responsabile competente intenda avvalersi della banca dati esperti per l'attribuzione di un incarico professionale, deve predisporre un apposito avviso pubblico con l'indicazione dei requisiti professionali richiesti, per l'eventuale aggiornamento della relativa banca dati di esperti. Una volta effettuato tale adempimento, il Dirigente o il Responsabile competente può attribuire il relativo incarico professionale, previa valutazione comparativa dei candidati inseriti.



relativa banca dati, da effettuarsi secondo i criteri di cui all'art. 7, per come espressamente indicati nel relativo avviso pubblico.

Art. 10
Contratto di incarico

1. Il Dirigente o il Responsabile competente formalizza l'incarico conferito mediante conclusione di un contratto, secondo le forme consentite dalle disposizioni di legge vigenti, nel quale sono chiaramente individuati gli obblighi per il soggetto incaricato .
2. Il contratto contiene i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) la specifica accettazione delle disposizioni della presente disciplina; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 - j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - k) il foro competente in caso di controversie.
3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto, in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 11
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico - proroga

1. Il Dirigente o il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.



[Handwritten signature]

2. Il Dirigente o il Responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente o il Responsabile competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora, in relazione a cause non imputabili ad una inadempienza del collaboratore, il Dirigente o il Responsabile competente accerti la necessità di completare una specifica attività avviata e connessa all'incarico attribuito al collaboratore, può motivatamente procedere alla proroga dell'incarico originario, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'attività in questione, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati, al fine di ottenere dall'incarico stesso il conseguimento della massima utilità per l'Ente.
5. Non è configurabile il rinnovo, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione ai sensi dell'art. 6.

Art. 12

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della presente disciplina, quando le prestazioni d'opera e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità, con prevalenza dell'apporto personale rispetto all'eventuale utilizzo di mezzi e mediante un coordinamento funzionale tra l'attività del collaboratore e quella dell'Amministratore, che escluda ogni vincolo di subordinazione gerarchica.
2. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente e non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato;
3. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
4. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dal contratto d'incarico.



Art. 13
Pubblicizzazione degli incarichi
e trasmissione degli atti alla Corte dei Conti

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione, sul proprio sito istituzionale e con aggiornamento tempestivo, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.
3. I contratti relativi ai rapporti regolati dalla presente disciplina acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sulla rete civica del Comune di Livorno, attraverso la creazione di un'apposita sezione dedicata agli incarichi esterni.
4. Il Dirigente o il Responsabile competente provvede, ai fini di cui al presente articolo, all'immediata pubblicazione degli elementi identificativi dell'incarico conferito nell'apposita pagina web della rete civica del Comune di Livorno.
5. Il Dirigente o il Responsabile competente ha l'obbligo di trasmissione degli atti relativi alle collaborazioni esterne attribuite di importo superiore a 5.000 euro alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, da effettuarsi al termine di ciascun trimestre, dandone informazione allo Staff Personale, Organizzazione, Programmazione e Controllo.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente
f.to ATTURIO

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Livorno, 20 FEB. 2009

Il Resp. Servizio Commessi
f.to Mauro Marini

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

E' eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000

E' eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000

Livorno, 20 FEB. 2009

Il Segretario Generale
f.to SALONIA

Per copia conforme

Livorno,

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIE PER	
ALBO	
ATTI	